

TRIBUNALE DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dott. Laura Bajardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al N. 40972/17 R.G. Aff. Cont. Lavoro, promossa

D A

IACOBELLIS FELICE PIER CARLO elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. D. Capolongo che lo rappresenta e difende con procura in atti - **ricorrente** -

C O N T R O

MINISTERO INTERNO in persona del legale rappresentante p.t. - **contumace** -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente, premesso di essere dipendente del Ministero convenuto e di prestare la propria attività quale Segretario Comunale, ha chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto al rilascio della tessera di riconoscimento professionale, anche con modalità elettroniche.

A fondamento della domanda, lo si rileva in sintesi, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 1 dpr. 851/67 ed ha riferito di avere formulato istanza per la concessione di detta tessera, ma che l'Amministrazione non ha fornito risposta al riguardo.

Non si è costituita in giudizio la parte convenuta.

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata discussa e decisa nel corso dell'odierna udienza con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.



È sufficiente in breve rilevare che l'art. 1 dpr. 851/67, disposizione invocata dal ricorrente, dispone che *“ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento”*.

È pacifico in atti che lo Iacobellis è stato assunto dal Ministero convenuto con rapporto a tempo indeterminato (cfr. doc. 1 fascicolo del ricorrente).

In assenza di elementi ostativi al riconoscimento del diritto qui azionato - anche considerato che l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, con ciò rinunciando a contestare il diritto qui azionato -, la stessa va condannata a porre in essere gli adempimenti necessari al rilascio della tessera richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

- dichiara il diritto del ricorrente al rilascio della tessera di riconoscimento (Mod AT) di cui all'art. 1 dpr. 851/67; pone a carico del Ministero convenuto i conseguenti adempimenti; condanna la stessa Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 350,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 3.12.18

Il Giudice

(Laura Bajardi)

